



## **“Schedare” gli allievi in base alle loro convinzioni per l’esonero dall’ora di religione viola la Cedu**

È quanto deciso dalla CEDU nel caso Papageorgiou ed altri c. Grecia.

### ***Il caso.***

I ricorrenti sono genitori ed allieve di istituti siti in piccole isole. Con la riforma, poi annullata per incostituzionalità dal Consiglio di Stato, si prevedeva un’apertura all’insegnamento anche dei valori di altri credi diversi da quello ortodosso a causa dell’incremento dei flussi migratori.

I ricorrenti hanno contestato le decisioni ministeriali circa la riforma anche *«sulla base del fatto che non si prevedeva un corso di educazione religiosa obiettiva, critica e pluralista»*.

In breve, contestavano non l’obbligatorietà del corso, ma la procedura dell’esonero che li obbligava a rivelare le loro convinzioni religiose, esponendoli a rischi di ghettizzazione.

***I genitori sono i primi responsabili dell’educazione del figlio.***

*“L’art. 2, protocollo 1, - scrive la Corte - nel riconoscere il diritto all’istruzione, attribuisce un ruolo di primaria importanza ai genitori”*.

Lo Stato è perciò limitato nel suo margine discrezionale in materia: non può imporre indottrinamenti, ma rispettare le convinzioni degli allievi e dei genitori che possono anche essere liberi di non professare alcun credo.

Lo Stato ha perciò il dovere di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà previste dalla Cedu e la funzione del legislatore non deve andare oltre questo controllo parlamentare e giudiziario, dovendo sempre equamente bilanciare interessi pubblici e privati.

Lo Stato, nel rispetto del pluralismo su cui si fonda la democrazia, non dovrebbe mai porre una persona in conflitto tra le proprie convinzioni religiose e filosofiche (e quelle della sua famiglia) e l'insegnamento della religione, prevedendo perciò l'esonero dalla stessa. Nella fattispecie, però, per ottenerlo, i genitori dovevano rilasciare una solenne dichiarazione, controfirmata dal docente di religione, in cui dichiaravano che i figli non erano cristiani ortodossi e come tali erano schedati nei registri scolastici.

La CEDU rileva come ciò possa avere effetti dissuasivi dal richiedere l'esonero anche per non rilevare le proprie convinzioni religiose e comportare un ulteriore rischio di essere emarginati, soprattutto se residenti in comunità piccole e religiosamente compatte.

**Novembre 2019**

**Fonte: Diritto e Giustizia**

**[www.dirittoegiustizia.it](http://www.dirittoegiustizia.it)**